

Collaborazione Italo-franco-svizzera per la gestione del lupo nelle Alpi

Premesso che:

- l'art 11, comma a) della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei biotopi in Europa (Convenzione di Berna del 19 settembre 1979) impegna le Parti contraenti a cooperare ogni volta sia utile, segnatamente quando tale cooperazione possa rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi conformemente agli altri articoli della Convenzione stessa;
- la Raccomandazione dello Standing Committee della Convenzione di Berna n. 82 del 2000, richiamando la Raccomandazione n. 74 del 1999, raccomanda alle Parti contraenti una serie di azioni specifiche per la conservazione dei grandi carnivori, tra cui, specificamente rivolte a Francia, Italia e Svizzera (Lupo nelle Alpi occidentali) le seguenti:
 - riconoscere, ai fini della gestione, la popolazione del **lupo alpino come una entità geograficamente distinta**
 - collaborare per una **gestione congiunta della popolazione di lupo alpino**, stabilendo adeguate strutture e contatti tecnici e politici;
 - favorire il **mantenimento della popolazione di lupo alpino** in un buono stato di conservazione nel quadro di uno sviluppo sostenibile delle aree rurali;
- il manifesto "dichiarazione dei principi per la conservazione del lupo", appendice alla raccomandazione n. 17 del 1989 dello Standing Committee della Convenzione di Berna, conclude che "la ricerca sul lupo deve essere intensificata", con particolare riferimento, tra gli altri aspetti, a:
 - indagini sullo status e sulla distribuzione delle popolazioni di lupo;
 - studi sulla struttura sociale, dinamica di popolazione, comportamento ed ecologia del lupo;
 - cooperazione internazionale;
- in particolare, per l'Italia e la Francia, la Direttiva "Habitat" 92/43/EC, all'art. 12 stabilisce che "gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il **divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata** di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- l'art. 16 della stessa Direttiva stabilisce che "A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, **gli Stati membri possono derogare** alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b);

- l'art. 18 (par. 2) della stessa Direttiva, impone che “Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l’attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà **incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca**”;
- in particolare, per la Svizzera...la Convenzione di Berna.....
.....
- gli art. 17 e 18 della CBD (Convenzione sulla Diversità Biologica), sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992, stabiliscono che “**le Parti contraenti facilitino lo scambio di informazioni**, ... e che “tale scambio includa lo **scambio di risultati di ricerche tecniche, scientifiche e socio-economiche...**”; inoltre “**ogni Parte contraente deve promuovere una cooperazione tecnica e scientifica ...**” e “ **promuovere l’istituzione di programmi di ricerca in joint venture...**”;
- i piani d’Azione Nazionali elaborati dai Paesi aderenti al presente atto, tra cui:
 - In Italia: Piano d’azione nazionale per la conservazione del lupo (*Canis lupus*), del 2002;
 - In Francia: Plan d’action sur le loup 2004-2008 MEDD/MAAPAR, 2004;
 - In Svizzera: Concept loup Suisse, 2004;

riconoscono una popolazione italo-franco-svizzera e promuovono la cooperazione ed il coordinamento transfrontalieri. In particolare:

- il piano d’azione per la conservazione del lupo in Italia, al par. 4.4.1. - *Obiettivo specifico: creare uno strumento di consultazione finalizzato alla definizione ed all’applicazione delle politiche di conservazione del lupo* - afferma che “La particolare biologia del lupo, che si muove su aree molto vaste e presenta densità particolarmente basse, rende indispensabile la pianificazione delle strategie di conservazione della specie su scala nazionale o, come nel caso dell’arco alpino, sovranazionale.”
- il Plan d’action sur le loup in Francia, al par. D - 1.2 - *Coopèration transfrontaliere - Coordination institutionnelle*, afferma che “Ciascun prefetto di dipartimento di frontiera condurrà questa coordinazione con le autorità locali italiane competenti, soprattutto prima d’organizzare i prelievi. Una riunione annuale con le autorità italiane e svizzere, centrali e regionali, sarà organizzata al fine di esaminare lo stato di conservazione delle popolazioni di lupo, i problemi relativi alla loro presenza e di coordinare le azioni di gestione di ciascun paese...”
- il punto 3.1 dell’*Organizzazione della strategia per il lupo* elaborata dalla Svizzera prevede che l’Ufficio Federale dell’Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio (dall’1 gennaio 2006 Ufficio Federale dell’Ambiente) assicuri il mantenimento dei contatti internazionali fra

esperti del settore per coordinare la gestione della popolazione di lupi (inizialmente con la Francia e l'Italia).

Tutto ciò premesso:

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Italiano, rappresentato dalla Direzione per la protezione della Natura;

Le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable Francese, rappresentato dalla Direzione Natura e Paesaggio;

Il Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e della Comunicazione, rappresentato dall'Ufficio Federale dell'Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio (dall'1 gennaio 2006 Ufficio Federale dell'Ambiente)

- ✓ consapevoli della necessità di preservare le attività agro-silvo-pastorali che contribuiscono alla conservazione dell'ambiente e più in particolare al mantenimento della biodiversità della Alpi;
- ✓ preso atto che le rispettive politiche di conservazione hanno il comune scopo di preservare popolazioni vitali di lupo (*Canis lupus*) nelle Alpi, considerando la naturale ricolonizzazione in atto nell'arco alpino, consapevoli, altresì, che tale obiettivo sia perseguito in coesistenza con l'uomo ed in particolare con l'agricoltura montana, parte integrante dell'intero ecosistema della regione;
- ✓ riconoscendo che le azioni di conservazione devono essere focalizzate al livello di popolazione e che per tale motivo la cooperazione transfrontaliera tra i tre Paesi deve essere rafforzata;

attivano le seguenti modalità di collaborazione:

- Organizzazione di periodici incontri ufficiali dei vari Paesi per lo scambio di programmi, studi legislativi ed esperienze.
- Istituzione di un comitato permanente per la gestione del lupo nelle Alpi formato da rappresentanti delle autorità nazionali con l'obiettivo di promuovere un coordinamento delle politiche di gestione della popolazione di lupo e favorire un più efficace scambio di informazioni.
- Individuazione di un referente responsabile per ogni nazione del Comitato di cui al punto precedente.
- Ai fini della gestione il comitato si avvale di un gruppo Tecnico per la ricerca e il monitoraggio del lupo nelle Alpi, formato da ricercatori ed esperti che si occupano degli aspetti scientifici e tecnici che riguardano la gestione del lupo nelle Alpi anche in relazione agli aspetti agro-pastorali.

- Individuazione nel Wolf Alpine Group come Gruppo tecnico di cui al punto precedente, integrato con rappresentanti delle istituzioni nazionali competenti in materia.
- Istituzione di un gruppo incaricato degli aspetti agro-pastorali con particolare riferimento agli aspetti inerenti le tematiche di prevenzione e sensibilizzazione

Le Parti contraenti, altresì, promuovono:

- efficaci scambi di pubblicazioni ed altre informazioni di natura tecnico-amministrativa e regolamentare;
- interscambi di personale tra i vari Paesi al fine di favorire le attività di ricerca;
- adesioni a programmi di conservazione transfrontalieri.

Inoltre, nel caso in cui, in deroga al regime di protezione del lupo imposto da Convenzione di Berna e Direttiva Habitat, le Parti adottino attività di controllo della popolazioni di lupi, si impegnano a:

- informano preventivamente i paesi confinanti circa le misure che si intendono adottare per la gestione della specie e fornire tutte le informazioni sulla motivazione degli interventi;
- assicurano una costante e pronta comunicazione degli eventuali abbattimenti da realizzare e realizzati.

Le presenti modalità di collaborazione sono stabilite per una durata di tre anni dalla sottoscrizione, rinnovabili tacitamente alla fine di tale periodo.

Sottoscritto da:

Direzione Protezione della Natura

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio italiano

Direzione Natura e Paesaggio

Ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile Francese

*Ufficio Federale dell'Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio (dall'1 gennaio 2006
Ufficio Federale dell'Ambiente)*

*Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e della
Comunicazione Svizzero*